

Ipotesi particolari

Regime fiscale delle ritenute d'acconto

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - *Consulenti del lavoro*

Quando le somme erogate a seguito di pignoramento sono soggette a ritenuta d'acconto, questa deve essere operata anche se il pagamento è effettuato da terzi debitori, se sostituiti di imposta. È il caso, per esempio, del pignoramento, chiesto dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro insolvente, riferito a somme disponibili sul c/c bancario intestato a quest'ultimo. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto legge n. 78/2009 integra l'art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, e prevede che le ritenute alla fonte di cui agli artt. da 23 a 30 del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 11, commi da 5 a 7, della legge n. 413/1991 (indennità di esproprio o di occupazione) si applichino anche al pagamento in sede di pignoramento presso terzi, se si tratta di somme per le quali la ritenuta alla fonte deve essere operata. Dispone infatti il richiamato comma 2 dell'articolo 15 che «All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Pignoramento presso terzi

A seguito della modifica introdotta, in sede di pagamento

per effetto di pignoramento presso terzi il soggetto erogatore deve effettuare la ritenuta di acconto del 20 per cento, secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 21, comma 15, della legge n. 449/1997 risulta, ora, del seguente tenore:

«15. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'accordo nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

Osserva il Consorzio studi di Intesa S. Paolo, con la circolare n. 8 del 4 agosto 2009 che «In effetti, a fronte di provvedimenti giudiziari che imponevano di pagare una somma determinata senza tener conto delle imposte dovute, il terzo

debitore non poteva ridurre la somma pignorata, ed operare quindi la ritenuta, anche per la difficoltà di determinarne l'entità e la natura, di modo che il pagamento dell'imposta doveva avvenire esclusivamente ad opera del creditore indirettamente soddisfatto. La disposizione opererà, quindi, in modo più esteso per le somme dovute a lavoratori dipendenti dal datore di lavoro pignorato, limitando però il prelievo al 20% e a titolo di acconto, con necessità di produrre la dichiarazione da parte del soggetto passivo».

Ovviamente la diversa modalità della ritenuta obbliga il percettore a indicare distintamente le somme percepite a seguito del pignoramento da quelle, seppure della stessa natura, assoggettate a ritenuta secondo le modalità ordinarie, dovendo provvedere al saldo dell'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.

Soggetti obbligati ad effettuare le ritenute

L'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 individua i seguenti soggetti tenuti ad effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente loro corrisposti:

1) gli enti e le società di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir, e cioè:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

Approfondimenti

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia.

Tra gli enti diversi dalle società di cui alle lettere *b)* e *c)*, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti a altri soggetti. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir;

2) le società e le associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir, e cioè:

- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto;
- le società o associazioni fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o professione;

3) le persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d'impresa (imprese commerciali) ai sensi dell'articolo 55 del Tuir o imprese agricole per i redditi corrisposti nell'esercizio dell'attività;

4) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'articolo 53 del Tuir;

5) i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori;

6) i condomini quale sostituti d'imposta.

Già la circolare del Ministero delle finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 sottolineava come, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 314 del 1997, l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sia stato previsto per la corresponsione di somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir e non più soltanto per quella di «compensi e altre somme di cui all'articolo 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente» come disponeva il testo previgente dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. È stato cioè eliminato ogni riferimento alla circostanza che il percipiente assuma la qualifica di dipendente dello stesso sostituto che corrisponde le somme e i valori. In pratica, afferma la richiamata circolare n. 326/1997, «non è più previsto, ai fini dell'applicazione della ritenuta di acconto, la contemporanea sussistenza dei due presupposti prima richiesti: il soggetto erogante doveva rivestire la qualifica di sostituto di imposta; le somme e i valori dovevano essere corrisposti in funzione di una prestazione di lavoro dipendente». Ne consegue che «l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d'imposta sussiste ogni qual volta corrispondano redditi cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 51 del Tuir e anche se le somme e i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti».

Inoltre, poiché costituiscono redditi di lavoro dipendente, da determinare a norma dell'articolo 51 del Tuir, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, ma anche le somme e i valori che *in relazione* al rapporto di lavoro sono erogate da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, ne discende che il datore di lavoro-sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce

in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d'imposta con il soggetto terzo). Ciò significa che tra il sostituto d'imposta e il terzo erogatore o il dipendente sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale reddito di lavoro dipendente corrisposto. Si pensi, ad esempio, al datore di lavoro che stipula una convenzione con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, con o senza oneri a carico del datore di lavoro stesso. In questa ipotesi, il compenso in natura costituito dal 50 per cento della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e quelli effettivamente praticati, è materialmente "erogato" dalla banca che è tenuta a comunicare il valore, ma l'obbligo di effettuare la ritenuta tenendo conto anche di questo valore incombe sul datore di lavoro, che è tenuto ad acquisirne l'importo. Un meccanismo analogo di comunicazioni dovrà essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. Il datore di lavoro si trova a corrispondere soltanto il compenso in natura, mentre un ente pensionistico corrisponde il relativo trattamento pensionistico. In questo caso l'ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all'ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, questi ad acquisire, l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Analogamente si deve procedere in caso di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro nel caso in cui alcune somme e valori siano

corrisposti dal datore di lavoro distaccante e altri dal datore di lavoro presso cui è stato distaccato il dipendente.

Regolamentazione specifica trova, invece, il pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, caso in cui sono questi ultimi - se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta - a dover operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento.

Casi particolari

Appare utile una breve disamina di alcuni casi in cui datore di lavoro e soggetto che effettua il pagamento o soggetto obbligato alla ritenuta non coincidono, sui quali ha espresso parere anche l'Agenzia delle entrate.

Responsabilità solidale

Il committente sostituto d'imposta, che paga le retribuzioni di lavoro dipendente dei lavoratori dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, deve effettuare la ritenuta fiscale e adempiere agli altri obblighi dei sostituti. Con risoluzione n. 481 del 19 dicembre 2008 l'Agenzia delle entrate ribadisce che, per la sussistenza del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali, l'art. 49 del Tuir privilegia la natura oggettiva del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente. Pertanto, l'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 si rende applicabile anche nell'ipotesi in cui il pagamento di redditi di lavoro dipendente venga effettuato dal committente sostituto d'imposta a seguito dell'applicazione dell'articolo 1676 del codice civile ai sensi del quale: «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto

è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda». In questo caso il committente è tenuto ad effettuare la ritenuta prescritta dall'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione.

Premi corrisposti da soggetto diverso dal datore di lavoro

La risoluzione n. 101 del 27 luglio 2005 specifica che i premi corrisposti ai lavoratori dipendenti in occasione di operazioni a premio organizzate da soggetti diversi dal datore di lavoro e assegnati in funzione dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente, oggettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del Tuir, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 anziché alla ritenuta a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il caso riguarda una società di importazione e distribuzione sul territorio nazionale di autoveicoli, che intende organizzare in favore dei dipendenti dei propri concessionari un'operazione a premio che prevede l'erogazione di premi in base al raggiungimento di un determinato quantitativo di vendite (c.d. target). Secondo la società interpellante, le operazioni a premio organizzate a favore di lavoratori dipendenti da un soggetto diverso dal datore di lavoro possono essere assoggettate alla disciplina di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 «solo qualora la manifestazione sia organizzata da parte di un terzo "per conto" del datore di lavoro se vi sia, quindi un "accordo o convenzione" tra quest'ultimo e il soggetto terzo, volto alla regolamentazione dell'erogazione a favore del dipendente». Se-

condo l'Agenzia, invece, ai fini dell'individuazione della disciplina tributaria relativa al caso oggetto dell'istanza di interpello, non si può prescindere dalla verifica della categoria reddituale alla quale ricondurre i premi in argomento. Rileva, pertanto, che i premi erogati siano riconducibili nell'ambito della prestazione di lavoro dipendente, in quanto connessi al raggiungimento di un determinato quantitativo di vendite e sono, quindi, assegnati in funzione e nello svolgimento della prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir. La circostanza che essi siano erogati da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ancorché manchi fra detti soggetti uno specifico accordo o convenzione, non vale ad escludere la riconducibilità dei premi in argomento nella categoria dei redditi di lavoro dipendente. In proposito, la già richiamata circolare n. 326/E/1997 chiarisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente le somme e i valori «che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro» e richiama fra le somme e i valori in argomento, a titolo meramente esemplificativo, «i premi percepiti per operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto», senza fornire esplicitamente indicazioni sull'espressione «per suo conto» riferita alle operazioni organizzate da terzi. Nel caso in esame, non rileva la mancanza di un accordo formale tra datore di lavoro e terzo per la specifica organizzazione ed esecuzione delle operazioni a premio stante che il datore di lavoro, quale concessionario della società che organizza ed esegue le operazioni a premio, ha un rapporto stabile con detta società e l'operazione è rivolta ad incentivare la vendita presso lo stesso concessionario di autoveicoli importati e distribuiti dalla società medesima. Pertanto, i premi erogati dalla società interpellante ai dipen-

denti dei propri concessionari «in base al raggiungimento di un predeterminato quantitativo di vendite effettuato dai dipendenti stessi», in quanto obiettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del Tuir, devono essere assoggettati dalla società promotrice alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, attivando a tal fine un sistema di comunicazioni fra società promotrice e datore di lavoro relativamente ai premi erogati, al fine di assoggettare correttamente a tassazione il totale reddito di lavoro dipendente.

Fringe benefit e trattamento pensionistico

Con la circolare n. 1 del 19 gennaio 2007 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora l'ex datore di lavoro continui ad erogare compensi in natura all'ex dipendente pensionato, il primo sarà tenuto a comunicare all'ente pensionistico il valore dei compensi in natura erogati, al fine di consentirne l'assoggettamento a tassazione unitamente al reddito derivante dal trattamento stesso. L'ente previdenziale, in qualità di soggetto erogatore degli emolumenti pensionistici, a seguito della comunicazione da parte dell'ex datore di lavoro degli importi dei benefici in natura fruiti dai pensionati ex dipendenti, deve operare la ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. L'articolo 51 del Tuir include, infatti, nel reddito di lavoro dipendente anche i compensi in natura, consistenti in beni o servizi, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro, ovvero in sconti particolari sull'acquisto di tali beni e servizi.

Con la risoluzione n. 137/E del 29 maggio 2009 l'Agenzia delle entrate ribadisce questo concetto, rispondendo all'interpello proposto da un ente previdenziale, volto a conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile ai "fringe be-

nefit" erogati dall'ex datore di lavoro nei confronti di soggetti pensionati ex dipendenti (nel caso, si trattava dello sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica). Considera l'Agenzia delle entrate che per l'articolo 51 del Tuir costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente (o pensionato) percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, a prescindere dall'esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa. Vi rientrano pertanto tutte quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo. Poiché nel caso in questione lo sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda erogatrice, lo stesso sarà soggetto a tassazione alla medesima stregua del *fringe benefit* erogato al dipendente in servizio, a nulla rilevando la circostanza che il soggetto beneficiario sia in pensione.

Cessione di azioni dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Con la risoluzione n. 186/E del 12 giugno 2002 l'Agenzia delle entrate affronta le modalità di tassazione in caso di cessione delle azioni assegnate ai propri dipendenti quando il rapporto di lavoro con essi intercorrente sia già cessato. La tassazione deve essere effettuata nel periodo di paga in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia la cessione delle azioni precedentemente assegnate in regime di esenzione fiscale. In tal caso, il *fringe benefit* non tassato nel periodo di imposta di assegna-

zione delle azioni, va assoggettato a ritenuta alla fonte in qualità di reddito di lavoro dipendente nel momento della cessione delle medesime azioni. A tal fine, assume rilevanza la notizia dell'avvenuta cessione delle azioni da parte del dipendente. Qualora questi intrattenga un rapporto con un nuovo sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), il precedente datore di lavoro deve comunicare al nuovo datore di lavoro o all'ente che eroga il trattamento pensionistico l'importo del valore che questi deve assumere a tassazione, unitamente al reddito di lavoro dipendente o alla pensione erogata. In mancanza o in caso di ritardata comunicazione da parte dell'ex datore di lavoro, sottolinea l'Agenzia delle entrate, il nuovo datore di lavoro o l'ente, informato dal dipendente della sussistenza di un *fringe benefit* derivante dal precedente rapporto di lavoro, è tenuto ad attivarsi al fine di conoscerne l'importo. Al riguardo, conclude l'Agenzia, qualora la ritenuta da operare sui valori relativi ai compensi in natura non trovi capienza, in tutto o in parte sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento. In ogni caso, il sostituto è tenuto a versare le ritenute all'Erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituto non ha ancora provveduto al pagamento.